

COMUNE DI FILADELFIA

Prov. Vibo Valentia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE DI FILADELFIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale del / / 2020

INDICE

Art.1	OGGETTO	Pag. 3
Art.2	PRESUPPOSTO D'IMPOSTA	Pag. 3
Art.3	SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA	Pag. 3
Art.4	BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI	Pag. 4
Art.5	ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	Pag. 4
Art.6	DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA	Pag. 4
Art.7	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	Pag. 6
Art.8	VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE	Pag. 6
Art.9	FUNZIONARIO RESPONSABILE	Pag. 6
Art.10	DETRAZIONI	Pag. 7
Art.11	RIDUZIONI	Pag. 7
Art.12	ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI ANCHE AL DIFUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO	Pag. 8
Art.13	IMMOBILI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A SCOPI ISTITUZIONALI O STATUTARI.	Pag. 8
Art.14	AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI	Pag. 8
Art.15	ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO	Pag. 9
Art.16	ATTIVITÀ DI CONTROLLO , INTERESSI MORATORI E SANZIONI	Pag. 9
Art.17	RIMBORSI E COMPENSAZIONE	Pag. 10
Art.18	ATTIVITÀ DI RECUPERO	Pag. 10
Art.19	VERSAMENTI MINIMI	Pag. 10
Art.20	DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI	Pag. 10
Art.21	DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	Pag. 10
Art.22	RISCOSSIONE COATTIVA	Pag. 11
Art.23	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA	Pag. 11
Art.24	POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO	Pag. 11
Art.25	ENTRATA IN VIGORE	Pag. 11

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, cc. 739-783, L. 27 dicembre 2019.
2. Con le presenti disposizioni viene adeguato il regolamento IMU adottato con delibere Consiliare n 23 del 13/06/2019.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
4. E' abrogato quanto eventualmente previsto da altri regolamenti in contrasto con le presenti disposizioni

ART. 2 - PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta municipale è il possesso di beni immobili siti nel territorio del comune con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate A/1, A/8 e A/9.
2. Per terreni agricoli si intende il terreno adibito all'esercizio dell'attività indicate nell'articolo 2135 codice civile.
3. gli immobili posseduti dallo Stato e nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 Dlvo 504/92 e comunque destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, sono esenti dall'imposta, esenti sono inoltre i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
4. Ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari delimitate ai sensi dell'articolo 15 legge 984/77 e ai fabbricati rurali strumentali ubicati in tali zone, continuerà ad applicarsi l'esenzione da imposta per come prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n 504/1992 per come richiamato dall'articolo 9 comma 8 del decreto legislativo n 23/2011.
5. Dovrà considerarsi autonomamente assoggettata all'IMU l'area fabbricabile pertinenziale se accatastata in modo autonomo a meno che non ne venga comprovata l'esenzione.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

1. I Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili e il titolare di diritto reale di usu-frutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
2. E' soggetto passivo l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

3. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione della titolarità dell'immobile entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, che l'ente con propria delibera di Giunta Comunale determina periodicamente.
2. nell'ipotesi in cui le case rurali siano sprovviste di rendita catastale perché ancora non iscritte nel catasto terreni la base imponibile sarà calcolata prendendo come riferimento la rendita di immobili simili.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

ART. 5 - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come "unica unità immobiliare" nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'unica eccezione al predetto principio è rappresentata dagli immobili contigui uniti ai fini fiscali (Direzione Centrale del Catasto 21 febbraio 2002, n. 15232)
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
3. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale.
2. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
3. l'aliquota per i fabbricati ad uso abitativo, **abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nel massimo di tre e una per categoria catastale, viene stabilita nella misura dell'0,96 per cento
4. per le aree fabbricabili immobili in generale è quella ordinariamente prevista dello 0,96 per cento.
5. l'aliquota sugli immobili posseduti all'estero è quantificata nello 0,96 per cento.
6. l'aliquota per i fabbricati, anche rurali, ad uso abitativo diverse dalla prima abitazione (seconda, terza casa ecc.) è determinata nello 0,96.

7. Categorie A10,C1,C3, la percentuale di riduzione del 20% da applicare sull'aliquota, sia per gli immobili locati che per quelli di proprietà.
8. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.
(Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008).
9. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparate all'abitazione principale In base all'articolo 13 del D.L. 201/2011:
Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP e altri gli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616).
I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" come disposto all'art.2, comma 2, del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. "
11. Nell'ipotesi di nuovo fabbricato in corso di costruzione, l'aliquota si applicherà all'intera area edificabile, mentre caso in cui trattasi di sopraelevazione o ampliamento del corpo preesistente (già regolarmente accatastato nelle cat. catastali A e C) l'aliquota si applicherà limitatamente al sedime dell'area che andrà ad occupare.
12. Retroattività della nuova rendita, per errore nel classamento in base alla Circolare n. 1 del 26/10/2005 dell'Agenzia del Territorio.
Per gli immobili per cui si è provveduto, alla regolarizzazione catastale, a seguito di attività di accertamento catastale svolta dall'Agenzia del Territorio, per gli immobili non dichiarati, ed oggetto di rendita presunta, su presentazione di apposita istanza, l'annullamento dell'accertamento in autotutela avrà effetto ex tunc, (cioè il valore catastale determinato con l'autotutela retroagirà fino alla data di decorrenza del classamento rivelatosi sbagliato, a prescindere dalla notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale).
13. In Base all'art. 2 comma 5 legge n. 102/2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica."

ART. 7 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. La determinazione dell'imposta è calcolata su base mensile (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:
 - mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
 - mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
 - mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
 - mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal consiglio comunale.

ART. 8 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

ART. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento;
2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

ART. 10 – DETRAZIONI

1. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Ai sensi dell'articolo 13 comma 10 L 214/2011 le detrazioni di cui al precedente punti 1, si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari.
3. L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata, nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata, come disciplinato dall'articolo 12.

ART. 11 – RIDUZIONI

1. La detrazione di cui al precedente punto 2 dura per la durata del particolare disagio economico
2. Per i fabbricati di interesse storico o artistico si applica la riduzione al cinquanta per cento dell'imposta dovuta.
3. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, si applica la riduzione al cinquanta per cento dell'imposta dovuta limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
4. L'inagibilità consiste in una fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
L'inagibilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico-comunale e comprovata mediante apposita documentazione.
5. Per le particelle fondiarie, utilizzabili a scopo edificatorio (Aree Fabbricabili) in base agli strumenti urbanistici, ma **non autonomamente edificabili**, i valori in precedenza sono ridotti del **30%** (legge regionale n. 82 del 03/10/2013)
Si considera non autonomamente edificabile la particella fondiaria la cui superficie ricadente in:
 - **Zona B1** (zona residenziale di Completamento) è inferiore a 300 mq
 - **Zona B2** (zona residenziale di Completamento) è inferiore a 400 mq
 - **Zona B3** (zona residenziale di Completamento) è inferiore a 500 mq
6. Il valore dell'area edificabile soggetta a piano attuativo o a **lottizzazione** è ridotto del **30%** fino all'approvazione del piano stesso (legge regionale n. 82 del 03/10/2013).
7. Il valore dell'area è ridotto del **30%** (legge regionale n. 82 del 03/10/2013) laddove le particelle fondiarie, utilizzabili a scopo edificatorio le cui superfici non sono tali da considerare nei parametri di zona, la realizzazione di un edificio autonomo.

ART. 12 - ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI ANCHE AL DIFUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata.
2. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

ART. 13- IMMOBILI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A SCOPI ISTITUZIONALI O STATUTARI.

1. Sono esenti dall'IMU gli immobili dati in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale o ad altro ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

ART. 14 - AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5. Ha natura non edificatoria l'area occupata ed utilizzata per ampliamento e completamento di aree cimiteriali, gravata da vincolo di rispetto cimiteriale comportante l'inedificabilità assoluta. Il valore di suddetto bene è, conseguentemente, quello dei terreni a destinazione agricola in base all'art.338 R.D. 27 luglio 1934, n.1265 che vieta l'edificazione, nella fascia di duecento metri dal muro di cinta dei cimiteri, di manufatti che possono essere qualificati come costruzioni edilizie.
7. Ha natura non edificatoria le aree C e D che secondo gli art. 65 L.R. n. 19/2002, Legge Regionale 10 Agosto 2012, n. 35 , art.35 viene estesa la destinazione agricola.
8. Per quanto riportato nel presente articolo ai comma 6 e 7 non saranno prese in considerazione le istanze sprovviste di certificato di destinazione urbanistica.

ART. 15 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo art. 17, punto 3, e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, il Comune non procede all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti in un'apposita tabella allegata alla deliberazione di cui al comma successivo.
6. Il Consiglio Comunale individua annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa con l'ufficio tributi, importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili aventi caratteristiche similari per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza ovvero, in mancanza degli stessi, nelle fasi dell'eventuale accertamento e contenzioso, il valore venale in comune commercio è determinato dall'ufficio tributi in base alla stima effettuata, sulla base degli elementi sopraindicati, dall'ufficio tecnico urbanistico che correda la stessa di una propria motivata relazione illustrativa.

ART. 16 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO , INTERESSI MORATORI E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00¹.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva
4. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano le sanzioni previste dal regolamento sulle riscossioni e coattivo

ART. 17 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

1 Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ai versamenti minimi di cui al seguente articolo 18

2 Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente (o familiare se richiesto) al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o da altro debito tributario.

ART. 18 - ATTIVITÀ DI RECUPERO

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

ART. 19 - VERSAMENTI MINIMI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro.
2. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 20 - DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta.
2. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
3. In riferimento ai precedenti commi 1 e 2 resta l'obbligo di comunicazione degli immobili ereditati entro e non oltre 6 mesi dal decesso.

ART. 21 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, con provvedimento del funzionario responsabile per come individuato dal precedente articolo 9, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento come disposto dal regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria del Comune di Filadelfia.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile.

5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
6. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

ART. 22 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile individuato ai sensi del precedente articolo 9, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

ART. 24 - POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

2. Nel bilancio di previsione annuale è stabilita la quota dell'imposta da destinare al potenziamento dell'ufficio tributi comunale.
3. Una quota dell'importo determinato con le modalità di cui al precedente comma è destinato all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per la costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero dell'Economia e Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, nonché per la stipulazione di contratti di lavoro a termine, consulenze, collaborazioni o altre tipologie di rapporti disciplinati dalla normativa vigente e dal CCNL, con le modalità stabilite dal Regolamento d'Organizzazione dei servizi.
4. Un'ulteriore quota è destinata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni e dei vigenti CCNL, per la corresponsione al personale addetto alle attività di controllo e recupero dell'evasione, quale compenso incentivante, in aggiunta di quelli incentivanti di prestazioni o di risultati del personale non dirigenziale e della retribuzione di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative già previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il .../.../..... Dalla stessa data è abrogato il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 in data 13/06/2019, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti .

